SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

06A00603

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2005, n. **292.**

Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;

Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che dispone, a sua volta, il coerente adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Considerata la necessità di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Comandante generale

1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:

a) avvalendosi del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;

b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;

c) promuove e resiste alle liti; ha il potere di conciliare e transigere;

d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo della Guardia di finanza precisando i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.

2. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Comando generale

1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 1, lettera *d)*, provvede al funzionamento degli enti di cui all'articolo 5, ed, in particolare, a:

a) tenere la contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma di cui all'articolo 3;

b) disporre le aperture di credito sui vari capitoli per gli enti della Guardia di finanza, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;

c) somministrare agli enti i fondi delle anticipazioni di cui alla lettera *b)*;

d) eseguire, per conto e secondo le norme impartite dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione delle contabilità rese dagli enti;

e) eseguire, per delega del Ministero della difesa e per conto dell'Ufficio Centrale di Bilancio, istituito presso tale dicastero, la revisione della contabilità dei materiali dell'amministrazione militare in distribuzione agli enti del Corpo;

f) vigilare sulla tempestiva resa dei conti da parte degli enti.

2. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate spetta al dirigente militare designato dal Comandante generale ai fini del loro esercizio.

Art. 3.

Contabilità speciale

1. Tra il Comando generale e la Sezione di tesoreria provinciale di Roma è aperta una contabilità speciale, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 2, lettera *b)*.

2. Gli ordini di accreditamento recano la clausola di commutabilità in quietanza d'entrata a favore della contabilità speciale.

3. La richiesta di apertura di credito è inoltrata alle scadenze prestabilite nelle determinazioni del Comandante generale, distintamente per capitolo.

4. La somministrazione dei fondi agli enti, viene effettuata mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Rendiconto

1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, il Comando generale provvede a pagamenti a favore di terzi creditori, traendo ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e dando contemporaneamente avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.

2. Il Comando generale rende, alle scadenze prestabilite, il conto delle aperture di credito ricevute sulla propria contabilità speciale, mediante unico rendiconto, distinto per capitoli di bilancio, in cui dimostra a debito le aperture ricevute e introitate e a credito gli importi degli ordini di accreditamento agli enti del Corpo.

3. Detto rendiconto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo cui si riferisce.

4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Comando generale provvede, per ogni capitolo di bilancio, a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati sulla contabilità speciale e delle spese sostenute dagli enti, dandone comunicazione all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Denominazione delle strutture periferiche

1. Ai fini del presente regolamento, sono denominati:

a) enti, i comandi del Corpo che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente al Comando generale;

b) distaccamenti, i comandi che hanno la gestione dei fondi di bilancio somministrati dall'ente, con resa del conto direttamente all'ente medesimo;

c) reparti, gli altri comandi dipendenti amministrativamente dall'ente, che hanno la sola gestione di materiali e denaro.

Capo II

CONTRATTI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 6.

Generalità

1. Le procedure negoziali per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi da parte del Comando generale e delle strutture periferiche del Corpo si svolgono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, vigente, ai criteri di tempestività e di semplificazione per garantire il più efficace sostegno logistico dei reparti.

2. Le disposizioni relative alle procedure contrattuali sono emanate con determinazioni del Comandante generale.

Art. 7.

Capitolati d'oneri

1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può altresì avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate.

2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purché di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione.

5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.

Art. 8.

Valutazione di congruità

1. Nell'ipotesi di ricorso a procedure non concorsuali, precedute da indagine di mercato, la valutazione di congruità degli approvvigionamenti di beni e servizi, è effettuata da apposita commissione nominata dalle Autorità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* ovvero *b)*.

2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, le commissioni possono essere integrate da rappresentanti di altre Forze armate o amministrazioni dello Stato. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione.

3. Le valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.

Art. 9.

Approvazione

1. I contratti attivi e passivi stipulati dalla Guardia di finanza sono approvati:

a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui delegati;

b) dal Comandante dell'ente e dal Comandante del distaccamento, per i contratti stipulati nell'interesse dell'ente o del distaccamento, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al Comandante dell'ente, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse di più enti.

3. L'approvazione rende eseguibili i contratti, gravanti sui fondi delle anticipazioni.

4. I rimanenti contratti sono eseguibili solo dopo che sia intervenuta la registrazione dell'impegno di spesa all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto l'autorità che ha approvato il contratto può autorizzare l'esecuzione anticipata limitatamente a un quinto dell'ammontare del contratto medesimo. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nel limite di cui sopra. In caso di contratti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, la dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

6. Il contratto attivo è eseguibile dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione.

7. Le Autorità di cui al comma 1, lettere *a)* ovvero *b)*, nominano le commissioni di collaudo.

Art. 10.

Servizi in economia

1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti:

a) lavori che l'autorità competente dichiari debbano rimanere segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

b) lavori per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonché i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

c) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;

d) spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale, diretti a soddisfare specifiche esigenze non altrimenti fronteggiabili;

e) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, veterinario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti l'arruolamento e il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione e pregiudizi dell'efficienza dei servizi;

f) acquisizioni di beni e servizi di esclusiva produzione estera per le quali non sia possibile concludere contratti;

g) studi, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrut-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ture, impianti e materiali speciali, materiali di vestiario e casermaggio quando l'Amministrazione vi provvede direttamente;

h) lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea nonché per l'agibilità dei campi di volo;

i) spese per l'acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

l) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;

m) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;

n) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonché spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi e per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;

o) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

p) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione ivi compresa la corresponsione dei compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

q) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri; per il museo storico del Corpo e per la banda musicale e le fanfare; acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

r) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali interessanti l'attività istituzionale;

s) lavori occorrenti per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento degli immobili;

t) spese per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili e del materiale di volo, delle telecomunicazioni e assistenza di volo, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine dei mezzi terrestri, navali ed aerei, degli impianti e apparecchiature a bordo e a terra, quando l'interruzione delle provviste e delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;

u) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

v) spese per le esigenze di approntamento e funzionamento dei reparti impiegati nelle operazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili del Corpo all'estero e le unità navali distanti da apprestamenti logistici;

z) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

aa) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, informatici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

bb) acquisto e mantenimento di cani;

cc) spese per la stampa e la litografia di bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine per scrivere e per calcolo, servizi di microfilmatura nonché acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e forniture di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici.

2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 12, è altresì consentito nei seguenti casi particolari:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) spese per l'acquisto di beni e servizi ricollegabili ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica.

Art. 11.

Autorizzazione

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 10 è autorizzata:

a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui designati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) dal Comandante dell'ente, o del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale.

2. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata tale procedura;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente capo, rientri l'acquisizione;

d) l'importo presunto della spesa;

e) il capitolo di imputazione della spesa.

Art. 12.

Limiti di spesa

1. Il ricorso alla procedura in economia è consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:

a) cinquantamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere *d)*, *i)*, *g)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *u)*, *z)*, *aa)*, *bb)*, *cc)* di cui all'articolo 10, comma 1;

b) centotrentamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *l)*, *m)*, *t)*, *v)* dell'articolo 10, comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) cinquantamila euro per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta;

d) duecentomila euro per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario.

2. Il ricorso alla procedura in economia è sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a trentamila euro.

3. I limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. È vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.

Art. 13.

Esecuzione

1. Le provviste, i lavori e i servizi possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità dell'ufficiale designato dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* ovvero *b)* - in qualità di responsabile del procedimento:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:

a) i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiale, utensili, mezzi e personale della stessa Amministrazione;

b) le provviste a pronta consegna e le lavorazioni ed i servizi a pronta esecuzione.

3. Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o le lavorazioni affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.

4. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.

5. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. Qualora per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Si prescinde altresì dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione dell'IVA. Tale limite è elevato a quarantamila euro con esclusione dell'IVA per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

7. La lettera d'invito a presentare le offerte contiene tra l'altro:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) la qualità e le modalità di esecuzione e di assistenza;

d) le eventuali garanzie richieste;

e) le modalità di pagamento;

f) il termine di esecuzione della prestazione;

g) le penalità da infliggere in caso di ritardo;

h) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;

i) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.

8. Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. Per i lavori e i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di cinquemila euro, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 14.

Collaudo

1. Le provviste ed i servizi sono soggetti a collaudo finale, di massima, entro quindici giorni dalla loro acquisizione o esecuzione. Tale termine è elevato a trenta giorni per l'esecuzione di lavori.

2. Qualora l'importo delle spese di cui al comma 1 sia superiore al limite di ventimila euro, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista rilasciata da chi ne ha sorvegliato o diretto l'esecuzione, è redatto verbale di collaudo a cura di apposita commissione nominata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità indicate nell'articolo 11, comma 1.

3. Per i lavori si applicano le norme previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 15.

Pagamenti

1. Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste e a servizi in economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni dal Comando generale e dall'ente, anche per le spese autorizzate con provvedimento del Comandante generale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.

2. I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione giustificativa.

Capo III

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 16.

Pagamento delle competenze

1. Il personale della Guardia di finanza è amministrato e riceve, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il trattamento economico spettante, i compensi accessori e, quando dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa e presso il quale è in forza.

2. Per il personale che si trovi in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o all'estero, o impiegato in attività addestrative o adibito a speciali servizi, individuate dal Comandante dell'ente, il pagamento delle competenze, fisse ed eventuali può essere effettuato:

a) con assegno circolare o di conto corrente, non trasferibile, intestato al creditore;

b) con denaro contante.

3. Le modalità indicate al comma 2 possono essere adottate anche per il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva, compresi gli ufficiali di complemento.

4. Le competenze accessorie e altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.

Art. 17.

Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare

1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, l'ente accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'Amministrazione. L'ente procede, anche per i reparti amministrativamente dipendenti, al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, l'ente richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è conteggiata a credito della successione.

3. Persistendo per altri sei mesi le condizioni di cui al comma 2, il credito del defunto o scomparso è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con tutti i documenti giustificativi.

Art. 18.

Pendenze

1. I debiti lasciati nei confronti dell'Amministrazione dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio o con la pensione provvisoria. Per l'eventuale parte residua si informa il competente ufficio per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.

Capo IV

NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 19.

Somministrazione dei fondi

1. Nei limiti delle somme annualmente assegnate, gli enti inoltrano al Comando generale le richieste dei fondi necessari.

2. Il Comando generale provvede a somministrare i fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vinciale. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili degli enti medesimi.

3. Gli enti somministrano i fondi ai distaccamenti e i reparti amministrativamente dipendenti con accreditamenti sui rispettivi conti correnti ovvero a mezzo vaglia cambiari o assegni circolari di istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.

4. I fondi somministrati sono registrati nei conti degli enti, dei distaccamenti e dei reparti dipendenti all'atto della loro riscossione.

Art. 20.

Spese urgenti

1. Per il sostenimento di spese urgenti ed indilazionabili in caso di temporanee deficienze di cassa, gli enti del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono concedere o richiedere prestiti ad altro ente del Corpo con l'obbligo di immediata restituzione alla prima somministrazione dei fondi.

Capo V

SERVIZIO DI CASSA

Art. 21.

Operazioni di cassa

1. Le disposizioni relative alle operazioni di cassa, alle scritture contabili e ai documenti di gestione nonché alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.

Art. 22.

Fondi permanenti

1. Per sopperire alle piccole spese giornaliere dei servizi e uffici dell'ente, dei distaccamenti e dei reparti amministrativamente dipendenti, il Comandante dell'ente, può assegnare, all'inizio dell'esercizio finanziario, ai rispettivi titolari, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità di un mese, da reintegrare alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa delle somme erogate.

2. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Comandante dell'ente può disporre l'aumento o la diminuzione del fondo permanente.

3. I titolari dei fondi permanenti sono personalmente responsabili della regolarità della documentazione delle spese effettuate.

Art. 23.

Utilizzo di carte di credito

1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati ad utilizzarle in base alle previsioni del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701.

Capo VI

CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
RESA DEL CONTO

Art. 24.

Generalità

1. A seconda della natura delle operazioni, le entrate e le uscite sono imputate ai pertinenti capitoli di bilancio o al fondo scorta e conti particolari oppure al conto proventi.

Art. 25.

Imputazione delle spese

1. Le spese sono imputate, in relazione al loro oggetto, al pertinente capitolo di bilancio dell'anno finanziario cui si riferiscono.

2. Le stesse devono essere documentate secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da dimostrare la regolarità del pagamento e il diritto del creditore.

Art. 26.

Fondo scorta e conti particolari

1. In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto uno stanziamento, denominato fondo scorta e conti particolari, con il quale si provvede alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle altre speciali esigenze di cui all'articolo 27.

2. All'inizio dell'anno finanziario, con determinazione del Comandante generale, lo stanziamento suddetto viene ripartito fra gli enti. Con analogo provvedimento sono disposte le eventuali variazioni.

3. Le somme ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario:

a) gli enti, entro il trentuno dicembre di ogni anno, versano al Comando generale l'importo del fondo scorta;

b) il Comando generale versa parimenti tale dotazione entro il trentuno dicembre di ogni anno in conto entrate tesoro, con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 27.

Utilizzo del fondo scorta e conti particolari

1. Con il fondo scorta e conti particolari, si provvede a fronteggiare le esigenze di cui all'articolo 26, nonché quelle connesse a:

a) pagamenti per conto di altri enti, nonché ai prestiti di cui all'articolo 20;

b) pagamenti di acconti e di anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) anticipi alle mense obbligatorie di servizio;

d) somministrazione dei fondi permanenti ai sensi dell'articolo 22.

2. Al fondo scorta sono parimenti imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) versamento di somme accreditate da altri enti o reparti, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione, per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori;

b) stralcio dei titoli di pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento;

c) concessione o ricevimento di prestiti, ai sensi dell'articolo 20;

d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 28.

Recupero delle somme anticipate con il fondo scorta

1. Gli enti curano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

2. Per la documentazione delle operazioni interessanti il fondo scorta, si applicano le norme di cui all'articolo 25. I documenti giustificativi sono conservati per due anni finanziari successivi alle estinzioni delle partite alle quali si riferiscono.

3. Per le spese relative alle prestazioni del personale, ai mezzi e materiali del Corpo in dipendenza di servizi a carico di altre amministrazioni dello Stato ed, eccezionalmente, di privati, gli enti chiedono le somme necessarie e rendono direttamente il conto alle amministrazioni interessate.

Art. 29.

Proventi

1. Gli enti, i distaccamenti e i reparti non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.

2. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in tesoreria.

3. Al versamento dei proventi in tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti.

4. Costituiscono proventi, in particolare, gli importi relativi a:

a) prestazioni della banda del Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati;

b) canoni per l'utilizzazione di alloggi di servizio in temporanea concessione;

c) cessioni di materiali e prestazioni di qualsiasi specie ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati;

d) cessioni di vestiario e vendita di residui;

e) attività di protezione sociale;

f) abbonamenti alla «*Rivista della Guardia di finanza*»;

g) consumi privati per utenze;

h) addebiti per smarrimento e deterioramento di materiali;

i) recuperi di somme indebitamente percepite e già spesate a bilancio;

l) vendite di materiali fuori uso;

m) vendite di residui delle mense e delle cucine;

n) interessi maturati dei conti correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti;

o) risarcimento danni;

p) onorari medici per visite fiscali;

q) riscossioni di pertinenza dello Stato.

Art. 30.

Resa del conto

1. Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute.

2. I rendiconti delle spese effettuate con le anticipazioni sulla contabilità speciale, corredati dei documenti giustificativi sono resi entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre e trasmessi per l'esame al Comando generale. Quest'ultimo procede alla loro revisione, promuove le eventuali rettifiche e ne cura l'invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le rettificazioni alla contabilità sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti già presentati.

4. I predetti adempimenti possono essere effettuati anche mediante procedure informatiche.

5. Unitamente ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, gli enti inviano al Comando generale:

a) la situazione del fondo scorta con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;

b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;

c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica.

6. I documenti di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono trasmessi, a cura del Comando generale, all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo VII

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO

Art. 31.

Classificazione delle mense

1. Le mense in funzione presso i comandi del Corpo sono classificate in:

a) mense allievi ufficiali, allievi ispettori e sovrintendenti e allievi finanzieri;

b) mense obbligatorie di servizio;

c) mense non obbligatorie di servizio.

Art. 32.

Apporti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione provvede:

a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;

b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;

c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;

d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai comandi del Corpo.

Art. 33.

Modalità del servizio di vettovagliamento

1. Le modalità di fornitura del servizio vettovagliamento spettante alle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego nonché il valore in denaro delle razioni viveri, del miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le modalità amministrativo-contabili di gestione delle mense e di ammissione alle medesime delle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego sono disciplinate con determinazioni del Comandante generale.

3. Il trattamento dovuto alle mense non può essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli interessati.

4. Il Comandante generale, con propria determinazione, individua i casi in cui, ai militari con particolari destinazioni di servizio ai quali spettano, ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1, i generi di conforto e la colazione obbligatoria, può essere corrisposto in contanti il relativo controvalore ovvero possono essere erogati buoni acquisto di valore equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate.

Capo VIII

SERVIZIO CINOFILI

Art. 34.

Amministrazione dei cani

1. Le disposizioni relative all'amministrazione e al mantenimento dei cani sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.

Art. 35.

Acquisto di cani

1. L'acquisto di cani è effettuato da commissioni rimonta nominate dal Comando generale.

2. Detta commissione, composta di norma da tre ufficiali, dei quali almeno uno veterinario, e da un idoneo ispettore, delibera l'acquisto a maggioranza di voti. In mancanza di unanimità, nell'atto di incetta di cui al comma 3, sono specificate le ragioni del voto contrario espresso dai membri dissenzienti.

3. La commissione, esaminati singolarmente i cani da acquistare e assicuratasi che possiedono i requisiti prescritti, concorda direttamente con i venditori il prezzo e le condizioni di compravendita per ciascun cane, salva sempre l'azione redibitoria; procede quindi alla stesura dell'atto di acquisto, denominato atto di incetta, e al pagamento del prezzo dei cani in presenza di due testimoni.

4. L'atto di incetta contiene tutte le indicazioni relative ai cani acquistati nonché le condizioni di garanzia e le altre eventuali accettate dal venditore. La quietanza del prezzo pagato è sottoscritto dai componenti la commissione e dai testimoni di cui al comma 3.

Art. 36.

Somministrazione dei fondi e rendiconto

1. I fondi occorrenti sono forniti all'ente all'uopo designato e sono anticipati al presidente della commissione rimonta o alla persona da lui delegata.

2. Le spese delle commissioni comprendono:

a) l'acquisto dei cani;

b) le indennità e le spese di viaggio per il personale delle commissioni;

c) il mantenimento e il trasporto dei cani e il pagamento degli eventuali diritti doganali;

d) le spese varie per il governo, la custodia, la cura dei cani ogni altra necessaria per il servizio della rimonta.

Art. 37.

Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani

1. I reparti di addestramento, all'atto della ricezione dei cani, dispongono gli opportuni accertamenti sanitari e provvedono a iscrivere nei propri ruoli i cani stessi; entro cinque giorni dalla ricezione trasmettono alla commissione rimonta le relative attestazioni di ricevuta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Ove nel corso della garanzia si manifestino in un cane sintomi di malattia che può dar luogo ad azione redibitoria, il reparto trasmette alla commissione rimonta apposita relazione compilata dall'ufficiale veterinario o da medico veterinario convenzionato, indicando se si chiede la restituzione del cane al venditore oppure la proroga della convenuta garanzia.

3. La commissione provvede presso il venditore per la restituzione o per la proroga.

Art. 38.

Morte dell'animale

1. Nel caso di morte di un cane prima che sia trascorso il periodo di garanzia, il reparto accerta, con l'intervento dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso, trasmette alla commissione rimonta i documenti necessari per il recupero del prezzo dal venditore.

Art. 39.

Riforma e cessione

1. I cani ritenuti non idonei al servizio sono riformati per deliberazione di una commissione nominata dal Comandante dell'ente e composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. Sulla base di tale deliberazione, il Comando generale può concedere l'autorizzazione per:

a) la vendita a chiunque ne faccia richiesta;

b) la cessione gratuita, a favore di privati cittadini, enti o amministrazioni pubbliche o associazioni dotate di personalità giuridica.

2. I cani idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze tecnico-operative, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione del Comando generale, ceduti a pagamento, a:

a) corpi armati dello Stato;

b) organizzazioni di pubblica utilità che ne facciano richiesta;

c) militari del Corpo.

3. Le disposizioni relative alle suddette cessioni sono emanate con determinazione del Comandante generale.

Art. 40.

Abbattimento

1. Il Comandante dell'ente, qualora la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenza dell'animale ovvero il mantenimento in vita dell'animale medesimo determini situazioni di pericolo, su proposta dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, può autorizzare l'eutanasia dell'animale.

Capo IX

IMMOBILI

Art. 41.

Gestione degli immobili

1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale della Guardia di finanza è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato.

2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro ente o comando le consegne sono rese effettive con la compilazione dei verbali firmati dai consegnatari, cessante e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile, ne indicano lo stato di manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.

Art. 42.

Manutenzione e costruzione degli immobili

1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.

2. Alla manutenzione ordinaria degli immobili demaniali nonché di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali l'Amministrazione si sia assunta l'obbligo della manutenzione, provvedono gli enti con i fondi loro assegnati annualmente.

Capo X

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 43.

Spese riservate

1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attività informativa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza, è riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.

Art. 44.

Corpo musicale e fanfare

1. Le spese relative all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di strumenti per le fanfare sono a carico dell'Amministrazione, a meno che i musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprietà.

2. Per le spese di cui al comma 1 e per quelle relative ad ogni altro materiale necessario al funzionamento delle fanfare e della banda del Corpo, di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, si provvede con la procedura in economia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo XI

GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 45.

Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa dei materiali comprende le operazioni e gli atti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in consegna ad agenti responsabili tenuti alla custodia, alla vigilanza, all'impiego dei materiali stessi.

2. I materiali, comunque acquisiti, sono introdotti nei magazzini e assunti in carico da agenti contabili.

3. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonché pronta disponibilità dei materiali stessi.

4. Le disposizioni relative alla gestione dei materiali, alle scritture contabili e ai documenti nonché alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.

Art. 46.

Consegnatari dei materiali

1. I consegnatari per debito di custodia rendono i conti giudiziali, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, muniti dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo anche per i materiali in uso presso comandi, uffici e personale dipendenti. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, è inoltrato al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.

Art. 47.

Responsabilità dei consegnatari

1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna.

2. I consegnatari non possono estrarre né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun oggetto se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa.

3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.

Art. 48.

Perdite, avarie, cali e tare

1. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi sono accertati con la procedura prevista dal capo dodicesimo.

2. Nel caso di perdite o di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.

3. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 1 e 2, è effettuata con decreto delle autorità di cui all'articolo 59 o con altro provvedimento di scarico, previsto da leggi e regolamenti, corredato della documentazione comprovante le cause e le eventuali responsabilità.

4. La documentazione di cui al comma 3, nel caso in cui i fatti sono stati ascritti a responsabili determinati, è completata con la quietanza di tesoreria o con la dichiarazione di accettazione di addebito rateale, oppure, in mancanza di accettazione, con la copia della denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti.

Art. 49.

Distruzioni

1. I materiali già dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale nullo o irrilevante, sono proposti dai relativi consegnatari per l'eliminazione, l'abbandono o la distruzione. La proposta indica la specie e quantità dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione.

2. La proposta è sottoposta all'esame dell'autorità competente a norma dell'articolo 59, che emette decreto di scarico.

3. Le operazioni di cui al comma 1 sono comprovate da apposito verbale.

Art. 50.

Materiali fuori uso per vetustà o usura

1. La richiesta di dichiarazione fuori uso di materiali ritenuti non più idonei a ulteriore servizio in dipendenza di vetustà o di usura è formulata dal relativo consegnatario che ha in consegna i materiali stessi.

2. La richiesta contenente l'elencazione del materiale, convalidata dall'autorità da cui dipende il consegnatario, è trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento, nominata dal Comandante dell'ente.

3. L'attività della commissione è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente militare designato dal Comandante generale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Le dichiarazioni di fuori uso dei materiali costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.

5. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulta di nessun valore commerciale, non è assunto in carico ed è eliminato, abbandonato o distrutto.

Art. 51.

Materiali fuori uso per cause tecniche

1. Gli enti formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:

a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;

b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.

2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal Comandante dell'ente.

3. La dismissione o radiazione dei materiali, può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.

4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi o radiati devono essere:

a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;

b) trasformati;

c) venduti, nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso;

d) distrutti.

Art. 52.

Vendita di materiali fuori uso

1. Le armi, gli armamenti e gli equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi del Corpo dichiarati fuori uso, quando non siano destinati alla permuta e per i quali sia stata stabilita la vendita da parte del Comando generale, possono essere venduti *in loco* da parte dell'ente che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.

2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il valore dei materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.

3. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o in ragioni di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'Amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di cui sopra potrà essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 53.

Vendita di alcuni tipi di materiali

1. Il Comandante generale può autorizzare la vendita dei materiali:

a) indicati al primo comma dell'articolo precedente dichiarati fuori uso, di valore di stima non superiore a trentamila euro;

b) inservibili o provenienti da residuati di lavorazione, uso o disfacimento, compresi i residui delle mense e cucine.

2. Per la vendita si procede previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.

3. Le vendite sono effettuate, con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive impartite dal Comando generale.

4. L'acquirente è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.

Art. 54.

Cessione di materiali

1. Il Comando generale determina annualmente le quantità e i prezzi dei materiali che possono essere ceduti al personale dipendente.

2. Le cessioni sono effettuate mediante pagamento in contanti all'atto del prelevamento.

3. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo quando per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze dette amministrazioni non possono provvedere diversamente.

4. La cessione ad altre amministrazioni anche estere e a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. Con decreto ministeriale, ove non sia applicabile il disposto di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere autorizzata la cessione gratuita dei materiali.

5. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 55.

Prestito dei materiali

1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato o a privati è subordinato all'autorizzazione del Comando generale.

2. Nei casi di pubblica calamità, incendio, naufragio e qualunque evento che comporti pericolo di vite umane, il prestito è autorizzato dal Comandante dell'ente, nave o reparto interessato all'immediato intervento, che ne informa tempestivamente l'autorità da cui dipende.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il prestito di materiali, di norma, è effettuato a pagamento, salvo nei casi in cui è a favore di altre Forze annate o di polizia. Le somme riscosse costituiscono proventi riassegnabili.

4. Il prestito di materiale è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali fu richiesto; detto periodo può essere prorogato.

5. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento della esigenza.

Capo XII

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 56.

Rinvio

1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni nonché del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione.

Art. 57.

Procedure

1. In caso di mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al Comandante dell'ente.

2. Il Comandante, in base a tale rapporto o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina, ove la presunta entità del danno superi il limite di valore stabilito dal Comandante generale, una commissione composta di almeno tre ufficiali, di cui uno superiore che la presiede, per accertare le cause dell'evento dannoso e l'entità del danno nonché per pronunciarsi sulle eventuali responsabilità.

3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, l'accertamento è fatto dal Comandante stesso o da un ufficiale da questi designato.

4. Il Comandante dell'ente, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2 e 3, emerga un danno patrimoniale non risarcito, fa denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili e informando il Comando generale.

Art. 58.

Responsabilità del Comandante dell'ente

1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al Comandante dell'ente, questi informa immediatamente il Comando generale.

2. Il Comandante generale, in base alla comunicazione suddetta o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 57, presieduta da un ufficiale generale del Corpo, e, quando emergono elementi di responsabilità, fa denuncia del fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili.

3. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.

Art. 59.

Autorità competente

1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono:

a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale;

b) il Comandante generale per importi superiori;

c) il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 58.

2. L'autorità competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.

3. Per cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell'ente che ha in carico i materiali.

4. Ove la consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la competenza è riservata al Comando generale.

Art. 60.

Cause di giustificazione

1. Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di denaro e di materiali sono ammessi a discarico, a norma dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, soltanto quando gli agenti esibiscono le giustificazioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i relativi servizi e, nel contempo, comprovano la non imputabilità del danno né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro e delle cose avute in consegna.

Art. 61.

Recupero dei pagamenti indebiti

1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi li ha percepiti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

se si tratta di personale dipendente dall'Amministrazione, il recupero dell'indebito, ove occorra, può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento.

3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.

Art. 62.

Quantificazione dell'addebito

1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato:

a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie;

b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.

2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.

3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.

4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.

Art. 63.

Pagamento rateale del debito

1. Qualora i responsabili accettino formalmente di rifondere il danno, le autorità di cui all'articolo 59 possono concedere il pagamento rateale del debito, ragguagliando i ratei all'entità del danno e alla solvibilità del debitore.

Art. 64.

Azioni di regresso e rivalsa

1. Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

Abrogazioni

1. Il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 e il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, sono abrogati.

Art. 66.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 176

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, così recita:

«2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.».

Note alle premesse:

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2001, n. 118.

— Il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, abrogato dal presente regolamento, recava: «Approvazione del Regolamento di amministrazione per la Regia Guardia di finanza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, abrogato dal presente regolamento, recava: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario.

— Per il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si veda la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— L'art. 16 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così recita:

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*. — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

— Il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, così recita:

«4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.».

— L'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, così recita:

«Art. 3 *(Comando generale)*. — 1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale:

a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.».

Nota all'art. 10:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, così recita:

«Art. 5 *(Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria)*. — 1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 14:

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

Note all'art. 17:

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1971, n. 4, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 14. — In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale già cessato dal servizio.».

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1972, n. 212, così recita:

«Art. 4 *(Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio)*. — In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte.

Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.».

Note all'art. 23:

— I commi 47 e 48 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario, così recitano:

«47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.».

— Il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38.

Nota all'art. 33:

— L'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 63 *(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'art. 59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme:

a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;

b) fornitura di buoni pasto;

c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il ricorso alla Nato Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.».

Nota all'art. 44:

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1991, n. 62, supplemento ordinario.

Nota all'art. 52:

— L'art. 1, comma 3, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita:

«3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.».

Nota all'art. 54:

— L'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, così recita:

«101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 59:

— L'art. 194 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così recita:

«Art. 194. — Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende.

Tale decreto, però, vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.».

Nota all'art. 60:

— Per l'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda la nota all'art. 59.

Note all'art. 65:

— Per il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, si vedano le note alle premesse.

— Il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163 (Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia Guardia di finanza), abrogato dal presente regolamento, recava: «Gestione patrimoniale del naviglio e delle imbarcazioni».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza».

06G0019

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2006.

Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale istituisce un comitato a carattere consultivo, designato «Comitato delle regioni», composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali;

Visti in particolare i commi terzo e quarto del citato art. 263, che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri titolari e ventiquattro membri supplenti del predetto Comitato delle regioni;

Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettività regionali che quelle provinciali e comunali;

Vista la richiesta avanzata dalla province e dai comuni nella seduta della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha avuto luogo il 24 novembre 2005, in merito alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002 recante: «Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997»;

Vista, in particolare, la richiesta delle province e dei comuni di modificare la ripartizione, già effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002, tra i propri rappresentanti nel Comitato delle regioni;

Considerato che, sulla base di quanto emerso in corso di seduta, si ritiene di accogliere la proposta, modificando la ripartizione del numero dei membri del Comitato delle regioni assegnati all'Italia, effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale il sen. Professor Enrico La Loggia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della proposta di cui all'art. 263, comma quarto, del Trattato che istituisce la Comunità europea, i membri titolari del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;

b) province: 4;

c) comuni: 6.

2. I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Con le modalità di cui al comma 2 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;

b) province: 7;

c) comuni: 9.

4. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002, recante: «Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997».

Roma, 12 gennaio 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro
per gli affari regionali
LA LOGGIA

06A00640

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza determinatosi nella città di Milano nel settore del traffico e della mobilità, successivamente prorogato, fino al 31 dicembre 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004 di proroga dello stato di emergenza ambientale nella città di Milano determinatosi nel settore del traffico e della mobilità, fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che il commissario delegato ha evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi in atto indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi con esclusivo riferimento alle opere infrastrutturali di trasporto ed ai parcheggi sotterranei a rotazione, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del 17 novembre 2005 del commissario delegato - sindaco di Milano;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga di nove mesi esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con ogni conseguente limitazione del contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato sino e non oltre il 30 settembre 2006, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

06A00607

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel corso del mese di novembre 2005 i territori delle province di Arezzo, Grosseto e Siena sono stati colpiti ripetutamente da eventi meteorologici caratterizzati da diffuse e copiose precipitazioni;

Considerato che detti eventi hanno causato l'esondazione di diversi corsi d'acqua e numerosi allagamenti con conseguenti ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture ed alle viabilità vicinali, comunali e provinciali;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato numerose frane e smottamenti in conseguenza dei quali si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità, in alcuni casi, di disporre l'evacuazione di nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note prot. n. 120/30878/10.3.1 e prot. n. 120/32393/10.3.1 della giunta regionale della Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

06A00608

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Aggiornamento dell'elenco, di cui ai decreti ministeriali 25 novembre 2004 e 12 febbraio 1993, recante: «Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione degli emoderivati», e sue successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, della predetta legge n. 107/1990, che demanda al Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e del Consiglio superiore di sanità, l'individuazione, tra le aziende autorizzate alla produzione di specialità medicinali costituite da frazioni plasmatiche di produzione industriale, dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993, recante «Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004 «Modifiche e integrazioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1993, recante "Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia"»;

Acquisita dalla direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, già in data 28 luglio 2004, la informativa da cui risulta che l'azienda Farma Biagini ora Kedrion S.p.a. è in possesso di autorizzazione alla produzione nella propria officina di Bolognana Gallicano (Lucca);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le istanze della società Biotest Pharma GmbH e Baxter Manufacturing S.p.a, con cui chiedono di essere individuate tra i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione, pur non possedendo il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10 della predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti sul territorio nazionale;

Tenuto conto della nota dell'Agenzia italiana del farmaco, con cui ha rappresentato che, in base alle informazioni ricevute dalle autorità competenti per i singoli Paesi dell'Unione europea, interpellate secondo la procedura «Compilation of Community Procedures», le officine delle aziende Baxter Manufacturing S.p.a e Biotest Pharma, risultano in grado di eseguire tutte le fasi della lavorazione del plasma per la produzione di medicinali derivati;

Sentita, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990, la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 16 settembre 2005;

Sentito, ai sensi del comma 2, art. 10, legge n. 107/1990, il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993, già modificato dal decreto ministeriale 25 novembre 2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. I centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sono individuati nelle seguenti aziende:

Kedrion S.p.a. con officine site in Bolognana Gallicano (Lucca);

Grifols Italia con officine presso lo stabilimento Instituto Grifols situato in Parets del Valles - Poligono Levante - Barcellona (Spagna);

Aventis Behring, con officine presso lo stabilimento di Aventis Behring GmbH situato in Marburg (Germania);

Baxter Manufactoring S.p.a. con officine site in S. Rufina Cittaducale (Rieti), località Ospedaletto (Pisa), Vienna (Austria) e Lessines (Belgio);

Biotest Pharma con officine site in Dreieich (Germania).».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 70

06A00599

DECRETO 9 gennaio 2006.

Istituzione dell'Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'O.M. 6 ottobre 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656;

Vista l'O.M. 6 ottobre 1984;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, convertito, con legge 30 novembre 2005, n. 244;

Considerato che una corretta gestione delle emergenze necessita di tempi rapidi di intervento e di specifiche azioni mirate, in considerazione del carattere di estrema gravità e di rilevanza dell'evento;

Considerato che per garantire un intervento efficace è indispensabile individuare le risorse, definendo gli obiettivi, i compiti, le responsabilità e le modalità di intervento dei diversi livelli coinvolti nel caso si verifichi l'evento;

Considerato che risulta indispensabile assicurare una corretta applicazione di criteri e procedure per la gestione degli interventi e di stabilire i necessari collegamenti tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome, coinvolte nella gestione dell'emergenza, oltre a garantire l'informazione al pubblico e agli operatori del settore;

Considerato che l'influenza aviaria è una malattia virale estremamente contagiosa e diffusiva del pollame e di altri volatili che provoca elevata mortalità e che potrebbe rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali;

Vista la necessità di adottare, in tempi brevi, misure di contenimento della malattia proporzionate, flessibili e uniformi sul territorio nazionale sulla base della valutazione del rischio;

Viste le problematiche associate alla malattia e le ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati;

Considerata la necessità di garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla gravità dell'infezione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per far fronte all'eventuale insorgenza nel territorio nazionale di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, è attivata, in attesa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'adozione del decreto di complessiva organizzazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con legge 30 novembre 2005, n. 244, l'Unità centrale di crisi (U.C.C.) incaricata, per l'intero territorio nazionale, della pianificazione degli interventi e del coordinamento delle misure di controllo ed eradicazione della malattia.

2. La composizione e i compiti della U.C.C. sono indicati nell'allegato *A* al presente decreto;

Art. 2.

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi a livello nazionale (U.C.C.) non sono previsti oneri a carico del Ministero della salute. Le spese sostenute dai componenti della stessa Unità di crisi sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

UNITÀ DI CRISI PER L'INFLUENZA AVIARIA

Composizione, compiti e funzioni delle entità coinvolte nella gestione delle emergenze epidemiche.

Unità centrale di crisi (U.C.C.).

Composizione:

direttore generale DANSPV (responsabile Unità centrale di crisi);

direttore ufficio sanità animale del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e sicurezza degli alimenti;

direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria o un suo delegato;

capo della segreteria Nato/UEO ufficio di gabinetto;

comandante del NAS o suo delegato;

un dirigente del Ministero degli interni;

rappresentante dell'ANCI;

direttore Istituto zooprofilattico delle Venezie, in qualità di Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria;

direttore Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;

due dirigenti dei servizi veterinari regionali o responsabili di unità di crisi regionali (UCR);

due direttori degli Istituti zooprofilattici o responsabili osservatori epidemiologici veterinari regionali.

L'unità centrale di crisi, in caso di insorgenza di malattia, potrà essere integrata con:

rappresentante del Ministero delle politiche agricole;

rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

responsabile del laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità;

responsabile del laboratorio dell'Istituto superiore di sanità competente per la diagnosi;

direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;

il responsabile dell'unità di crisi regionale territorialmente competente;

il direttore dell'Istituto zooprofilattico territorialmente competente;

il responsabile dell'osservatorio epidemiologico territorialmente competente.

Compiti.

La U.C.C. in fase ordinaria provvede a:

individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa, il personale individuato deve essere particolarmente esperto in materia di influenza aviaria;

disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato a intervenire in caso di epidemia, che è pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione della malattia;

predisporre i protocolli operativi per la gestione delle attività di emergenza;

acquisire e fornire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;

predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia;

attivare, in collaborazione con il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di seguito chiamato «Centro», i sistemi informativi a supporto dei piani di monitoraggio e sorveglianza.

La U.C.C. in fase di emergenza provvede a:

coordinare l'azione delle unità di crisi regionali e fornire supporto organizzativo e tecnico-scientifico;

coordinare i provvedimenti adottati dalle unità di crisi regionali, al fine di armonizzare i comportamenti delle regioni in materia di gestione delle emergenze;

fornire le risorse straordinarie eventualmente necessarie per la gestione delle attività di emergenza;

attivare, in collaborazione con il Centro, i flussi informativi necessari alla gestione dei piani;

valutare, in collaborazione con il Centro, la situazione epidemiologica determinatasi e definire le strategie d'intervento;

disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche a integrazione o supporto di quanto effettuato a livello regionale;

definire, in collaborazione con il Centro, i criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;

definire, in collaborazione con il Centro, gli eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza;

verificare, anche mediante l'intervento in loco, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia veterinaria adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale;

definire a livello nazionale l'adozione di misure di profilassi e Polizia veterinaria e di controllo sanitario;

garantire la tempestiva diffusione a livello nazionale, delle informazioni sulla situazione epidemiologica;

supportare il Ministero della salute nei rapporti con i competenti organismi internazionali;

tenere i contatti con altre amministrazioni pubbliche, con le forze dell'ordine e con altri servizi civili.

Gruppo di esperti.

L'autorità centrale si avvale di esperti in grado di assicurare costantemente un livello di conoscenza elevato ed aggiornato sulla malattia e sulla gestione dell'emergenza epidemica. Tali esperti possono far parte delle unità di crisi ai vari livelli operativi.

A seconda delle esigenze operative il gruppo di esperti potrà cooptare:

rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

rappresentanti della struttura di interfaccia nazionale con l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

rappresentanti degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

docenti universitari;

rappresentanti del Ministero dell'agricoltura;

rappresentanti dei servizi veterinari regionali;

esperti in malattie della lista dell'O.I.E. ed in gestione delle emergenze epidemiche.

Task-force permanente per le problematiche dell'avifauna.

Su richiesta delle associazioni naturalistiche e venatorie è già stata costituita una task-force permanente per le problematiche dell'avifauna, con lo specifico compito di esaminare l'evoluzione della situazione epidemiologica e supportare il Ministero della salute nell'individuazione dei provvedimenti che possono essere adottati per la riduzione dei rischi correlati alle attività di tipo faunistico e venatorio.

La citata task-force è composta da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, delle associazioni venatorie e naturalistiche.

Compiti dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie - Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.

Il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie adempie ai compiti conferiti dal proprio decreto di istituzione, come di seguito specificato:

1) deve operare in condizioni di sicurezza;

2) deve essere permanentemente disponibile a procedere con la diagnosi di malattia, essere attrezzato e qualificato in modo da garantire una rapida diagnosi iniziale;

3) deve disporre di ceppi di riferimento degli agenti patogeni, nonché di tutti gli altri reagenti e materiali necessari ad una rapida diagnosi;

4) deve disporre di attrezzature e competenze atte a consentire una sorveglianza sierologica su ampia scala;

5) ove si sospetti la presenza di un focolaio primario, vanno raccolti adeguati campioni che devono essere rapidamente trasportati al laboratorio nazionale, secondo un protocollo definito. In previsione di un sospetto le autorità nazionali provvedono affinché siano disponibili in loco le attrezzature e i materiali necessari per la raccolta e il trasporto dei campioni al laboratorio di riferimento;

6) per gli agenti patogeni che costituiscono l'origine di nuovi focolai di malattia nella Comunità si procede alla tipizzazione dell'antigene e alla caratterizzazione del genoma. Tali operazioni possono essere effettuate dal laboratorio nazionale, se dotato delle necessarie attrezzature. In caso contrario, tale laboratorio invia non appena possibile il materiale relativo al caso primario al laboratorio comunitario di riferimento, che procede alla conferma e all'ulteriore caratterizzazione e definisce la relazione antigenica del ceppo raccolto sul campo con i ceppi conservati nelle banche comunitarie. La stessa procedura si applica nel caso di agenti patogeni inviati da Paesi terzi ai laboratori nazionali, ove la caratterizzazione del virus possa essere utile per la Comunità;

7) collabora con il laboratorio comunitario di riferimento per le attività di formazione sulla malattia;

8) collabora con il laboratorio comunitario di riferimento ai fini dello sviluppo di metodi diagnostici più avanzati e dello scambio di materiale e informazioni;

9) partecipa alle esercitazioni organizzate dal laboratorio comunitario di riferimento in materia di controllo esterno della qualità e di standardizzazione;

10) utilizza test e norme equivalenti o superiori a quelle stabilite per la malattia. Il laboratorio nazionale trasmette alla commissione, ove ne faccia richiesta, dati atti a dimostrare che i test utilizzati sono equivalenti o superiori a quelli prescritti;

11) coordina l'applicazione delle tecniche standard e dei metodi diagnostici degli altri laboratori designati dalle autorità competenti per la realizzazione di prove. I campioni per i quali non vengono ottenuti risultati concludenti devono essere trasmessi al laboratorio nazionale di riferimento per l'esecuzione di test di conferma;

12) provvede a coordinare le norme ed i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia.

A tale scopo:

fornisce reagenti diagnostici e protocolli operativi ai laboratori designati;

controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati a livello nazionale;

effettua corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi;

organizza periodicamente circuiti di prove interlaboratorio;

conserva isolati degli agenti patogeni provenienti dai casi e dai focolai confermati.

06A00687

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzature e moda, ubicate nella regione Campania. (Decreto n. 36958).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il verbale di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Campania, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento, calzature, moda che colpisce le aziende ubicate nella regione Campania, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 12 luglio 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 12 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Campania:

a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Campania;

b) in via subordinata, che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato o prorogato alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, in via subordinata, di erogare o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 4.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 6.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 7.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 10.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 8, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 391

06A00444

DECRETO 9 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il soccorso per la vita - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione — con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'Ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2005, n. 272 non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, della società cooperativa: Il soccorso per la vita - piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in Benevento alla via San Pasquale n. 44, costituita per rogito dal notaio dott. Iazeolla Francesco in data 12 marzo 2001, repertorio n. 44033/6042, codice fiscale n. 01222830620, ex B.U.S.C. n. 1657/301940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 9 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MORANTE

06A00606

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «FAS S.c.r.l.», in Pozzolo Formigaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Viste le risultanze della revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Vista la comunicazione di inesigibilità resa ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 dal locale Concessionario riscossione tributi relativa al mancato recupero del contributo di revisione per il biennio 2001/2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «FAS S.c.r.l.» con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), Vicolo Argenti n. 6, costituita in data 15 marzo 1996 con atto a rogito notaio Gianfranco Busso, repertorio n. 123241, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01676980061, R.E.A. n. 179377, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 10 gennaio 2006

Il direttore provinciale: ESPOSITO

06A00532

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti D.L.D. Piccola S.c.r.l.», in San Salvatore Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Viste le risultanze della revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 11 luglio 2002 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Vista la comunicazione di inesigibilità resa ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 dal locale Concessionario riscossione tributi relativa al mancato recupero del contributo di revisione per i bienni 1999/2000 e 2001/2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasporti D.L.D. Piccola S.c.r.l.» con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), via Marconi n. 74, costituita in data 28 maggio 1999 con atto a rogito notaio Roberto Gabei, repertorio n. 181121, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01837520061, R.E.A. n. 204233, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 10 gennaio 2006

Il direttore provinciale: ESPOSITO

06A00533

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «General Services Piccola S.c.r.l.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Viste le risultanze della revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2002 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Vista la comunicazione di inesigibilità resa ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 dal locale Concessionario riscossione tributi relativa al mancato recupero del contributo di revisione per il biennio 1999/2000;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «General Services Piccola S.c.r.l.» con sede in Alessandria, Corso Lamarmora n. 5, costituita in data 11 febbraio 1999 con atto a rogito notaio Lorenzo Patria, repertorio n. 792, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01823730062, R.E.A. n. 203178, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 10 gennaio 2006

Il direttore provinciale: ESPOSITO

06A00534

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edilizia Tiziana», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali acquisite da cui risulta che le società cooperative appresso indicate:

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Edilizia Tiziana», con sede legale in Taranto, via Lago di Garda n. 22, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 18 dicembre 1972, repertorio n. 154182, raccolta n. 6601, posizione BUSC n. 730/122951, codice fiscale n. 00397270737, R.E.A. n. 105034.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 9 gennaio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A00567

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme per vivere - Società cooperativa sociale a r.l.», in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Insieme per vivere - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita in data 23 gennaio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Bonito Ivo di Bisceglie (Bari), n. 268336 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Favia Davide, con residenza in Bari, via Sagarriga Visconti n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00535

DECRETO 12 gennaio 2006.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C 273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C 241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2006, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 3,70%.

Roma, 12 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00563

DECRETO 13 gennaio 2006.

Proroga del termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali è concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;

Visto il primo comma dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive fissa i termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei suddetti programmi;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 22, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono fissati i termini per la presentazione dei programmi da parte delle regioni e province autonome;

Considerato che alcune regioni hanno comunicato di non poter presentare i propri programmi entro la scadenza stabilita per vincoli di bilancio, chiedendo una proroga del termine finale;

Ritenuto opportuno concedere una proroga che consenta a tutte le regioni e province autonome di poter presentare i propri programmi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, è prorogato al 15 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00562

DECRETO 13 gennaio 2006.

Determinazione per l'anno 2006 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visti in particolare gli articoli 285 e 354, comma 4, del predetto Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi dell'art. 285 del citato Codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2006 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2004, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 ottobre 2005;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 2 dicembre 2005, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2006;

Vista la lettera n. 09-05-018219 del 29 dicembre 2005 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2006 possa essere confermata nella misura del 2,50%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2006 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2006 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 2 dicembre 2005, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2006 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2006 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2004 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. (Deliberazione n. 64/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere emanate in materia da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» per un importo complessivo di 309,874 Meuro;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 67, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare della linea 1 del «Metro leggero automatico di Bologna», per un costo complessivo di 431,829 Meuro, assegnando un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, con la quale la Corte costituzionale ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 107, con la quale questo Comitato — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002 — ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», limitatamente alla linea A e C, rinviando alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche e prevedendo la predisposizione di una versione aggiornata della scheda ex delibera n. 63/2003 che includa tutti i subinterventi riconducibili alla voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali», nonché la predisposizione di una versione aggiornata del piano economico-finanziario che, tra l'altro, tenga conto di ulteriori approfondimenti sui profili economici determinati dalle posizioni contrastanti e degli approfondimenti tecnici di cui alle prescrizioni contenute nell'allegato alla medesima delibera n. 107/2004;

Visto il decreto emanato il 30 novembre 2004 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 22592, con il quale è stato assegnato al comune di Parma per la progettazione preliminare del «Sistema di trasporto rapido di massa per la città di Parma» un contributo quindicennale di 211.226,16 — a valere sulla quota delle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 — riservata alle attività di progettazione con il menzionato decreto interministeriale del 20 marzo 2003;

Vista la nota 21 aprile 2005, n 203, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di inserire all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato la trattazione delle richieste di finanziamento rinviate nella riunione del 20 dicembre 2004, tra cui ha annoverato le proposte di finanziamento della metropolitana di Parma e dell'intervento di Rimini;

Vista la nota 20 maggio 2005, n. 253, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione aggiornata del piano economico-finanziario sintetico, corredandola da una «relazione di approfondimento» e rinnovando la richiesta di finanziamento formulata nella citata relazione istruttoria, e visti il piano economico-finanziario analitico e la versione aggiornata della scheda ex delibera n. 63/2003 consegnati in seduta;

Considerato che i fondi assegnati alla metro di Bologna a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003, si sono resi disponibili;

Considerato che, come precisato nella delibera n. 107/2004, il costo complessivo delle linee A e C è di 306.836.642 euro di cui 268.648.660 euro per infrastrutture, 37.887.982 euro per rotabili e 300.000 euro per somme a disposizione non soggette a IVA;

Considerato che il costo della sola prima tratta funzionale è stato quantificato in euro 198.661.000 euro, di cui 17.876.000 euro per materiale rotabile;

Considerato che in particolare la richiesta complessiva di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche è di 210.000.000 euro, pari al 68,5% del costo dell'opera (ripartito in 184.068.464 euro per infrastrutture e 25.931.536 euro per materiale rotabile), e che il comune di Parma si è impegnato a presentare al proprio Consiglio la proposta per la costituzione di una società per la realizzazione dell'intervento ed a garantire, tramite detta società, la copertura finanziaria residua;

Considerato che, secondo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il finanziamento del materiale rotabile può essere reso disponibile in tempo successivo, trattandosi di fornitura che entrerà in funzione ad

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

opera ultimata, e che pertanto la quota ipotizzata a carico dello Stato nella prima fase è di 184.068.464 euro;

Considerato che la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 25 novembre 2004 ha espresso «parere favorevole» sul progetto preliminare, riservandosi un esame più puntuale sugli aspetti economici in sede di valutazione del progetto definitivo;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. Delle risultanze dell'ulteriore istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

1.1. Per quanto concerne la rielaborazione del piano economico-finanziario:

che detta rielaborazione è stata effettuata tenendo conto delle tematiche richiamate nella delibera n. 107/2004 e che, come specificato nella citata «relazione di approfondimento», in relazione alle osservazioni formulate in sede di valutazione del piano originario sono stati simulati quindici scenari di progetto in relazione a diverse combinazioni degli imput (livello di tariffa passeggero, indice di elasticità della domanda di trasporto rispetto alla tariffa, livello di costo dell'infrastruttura, livello di contribuzione pubblica/finanziamento oneroso, redditività del gestore dell'infrastruttura) al fine di identificare lo «scenario ottimale», meglio in grado di soddisfare i parametri di fattibilità economica e finanziaria dell'investimento;

che, tenendo conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Cassa depositi e prestiti sui rapporti tra proprietario e gestore dell'infrastruttura, sono stati definiti, nella versione analitica, due piani finanziari paralleli, di cui il primo fa riferimento alla società proprietaria dell'infrastruttura e del materiale rotabile (che percepirà un canone di servizio dal gestore, procederà alla contabilizzazione dell'ammortamento dell'intero investimento, percepirà il contributo a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e onorerà il servizio di debito per il previsto finanziamento oneroso), mentre il secondo piano fa riferimento alla società che gestirà il servizio e vale a misurare la capacità di detta società di rispettare le obbligazioni economiche assunte (tra cui il pagamento del canone di servizio alla proprietà) attraverso il volume del fatturato;

che lo «scenario base di progetto ottimale» è quello che presuppone una contribuzione pubblica a carico dei fondi della «legge obiettivo» di 210 Meuro, pari al 68,5% dell'investimento complessivo, e che postula l'applicazione di una tariffa unitaria di 0,555 a passeggero (corrisponde ad una tariffa per viaggio di 0,45 euro/cent) ed una redditività del 2% per il soggetto gestore dell'infrastruttura, in quanto tale «scenario» garantisce al progetto di generare non solo indicatori di convenienza economica e di bancabilità in linea con le soglie di minima accettabilità, ma soprattutto lascia la possibilità di accogliere, in sede di progettazione definitiva, eventuali ipotesi di variazione della domanda di mobilità e/o variazione in aumento del costo dell'infrastruttura senza minare la solidità dell'iniziativa;

che, più specificatamente, l'ipotesi considerata ottimale riporta, per quanto attiene ai profili inerenti la proprietà, un piano di rimborso elaborato, come da indicazioni di detta Cassa, a quote capitali costanti con capitalizzazione degli interessi sino al 2007;

che la suddetta ipotesi, per quanto inerisce alla gestione, in relazione alle osservazioni avanzate dalla regione interessata, individua la tariffa unitaria di riferimento per passeggero ad un livello inferiore rispetto al piano originario, attestandosi a 0,555 euro/cent nel 2008, quale media ponderata dei profili tariffari biglietto/abbonamenti, in modo da registrare un aumento più contenuto (18,5%) rispetto alla tariffa attualmente in vigore a Parma, mentre il canone di servizio è stato determinato in misura tale da garantire alla società di gestire — come esposto — una redditività lorda media del 2%, con margini in linea con il mercato dei trasporti pubblici locali in Italia e in modo da privilegiare i profili di manutenzione ordinaria in capo alla società medesima;

che l'analisi costi-benefici — condotta valutando anche i benefici per risparmio di tempo, per minori costi-auto, per riduzione della congestione e per le altre esternalità — presenta un Valore attuale netto economico (VANE) di 130.996.000 euro che conferma l'opportunità dell'intervento mentre l'analisi di redditività sviluppata nel piano sintetico evidenzia un TIR del 7,69% e un VAN di 4.057 Meuro del capitale investito;

1.2. Per quanto concerne la versione aggiornata della scheda di cui alla delibera n. 63/2003:

che dalla scheda stessa emerge che la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» di cui all'allegato 1 della delibera n. 121/2001, comprende, oltre all'opera in questione, anche il «Collegamento con l'aeroporto di Venezia» e il «Collegamento con l'aeroporto di Verona», con costo complessivo di 621,156 Meuro (524,326 Meuro al netto delle disponibilità) superiore a quello di cui alla delibera n. 121/2001.

2. Degli esiti del dibattito svoltosi in ordine all'argomento in oggetto ed in particolare:

che nella riunione preparatoria dell'odierna seduta è emerso l'orientamento a finalizzare ad altre opere le risorse già assegnate alla metropolitana di Bologna a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e i fondi attribuiti a detto intervento a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n. 211, stante la diversità del progetto da ultimo sottoposto a questo Comitato rispetto a quello oggetto del finanziamento, con riserva di reperire altre fonti di copertura allorché il progetto revisionato dell'intervento in questione, attualmente all'esame istruttorio della «struttura tecnica di missione», verrà riproposto a questo Comitato stesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che in particolare, anche in relazione ai contatti al riguardo intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, nella citata riunione preparatoria si è convenuto sull'opportunità di proporre a questo Comitato di destinare le risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 agli altri interventi sopra ricordati interessanti il medesimo territorio regionale, contenendo peraltro le relative richieste di finanziamento entro l'importo resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003;

che nell'odierna seduta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone una riduzione di uguale importo nel finanziamento statale della metropolitana di Parma e del 1º stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero di Rimini-Fiera-Cattolica», in modo da ricondurre il finanziamento complessivo nell'ambito delle menzionate disponibilità, e che, in particolare, per quanto concerne il primo intervento, propone di limitare il finanziamento statale a 172.112.022 euro, sottolineando che il differenziale rispetto all'originaria richiesta avanzata (11.956.442 euro) è ottenuto ipotizzando l'accensione di un mutuo da parte del comune;

che il predetto Ministro, anche in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante della regione interessata sull'opportunità di correlare la riduzione del contributo statale alla dimensione finanziaria dei due interventi di cui sopra, provvederà comunque a verificare l'effettiva potenzialità tecnica di risparmio delle opere stesse, riservandosi di formulare proposte modificative delle odierne assegnazioni in sede di assegnazione definitiva;

che, con altra delibera in data odierna, viene quindi programmaticamente assegnato, a valere sulle menzionate risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, un contributo, in termini di volume di investimento, di 42.856.681 euro all'intervento «Trasporto costiero rapido» di Rimini ed è stato disposto che l'entità definitiva del contributo verrà quantificata in sede di approvazione del progetto definitivo non solo in relazione ad eventuali modifiche del costo correlate agli approfondimenti tecnici previsti, ma anche in relazione alle verifiche demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialità di risparmio dei due interventi sopra considerati;

Delibera:

1. Assegnazione programmatica di contributo.

1.1. All'intervento «Sistema di trasporto rapido di massa per la città di Parma» è assegnato programmaticamente un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 172.112.022 euro.

L'onere relativo è imputato:

in quanto a euro 868.000,00, sul secondo limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 76.000,00 euro;

per il residuo importo di euro 171.244.000,00, sul 3º limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2004 e la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 14.995.000,00 euro.

Il contributo di cui sopra rappresenta il tetto massimo del finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1º Programma delle opere strategiche.

1.2. Il contributo all'opera verrà definitivamente assegnato in sede di approvazione del progetto definitivo sul quale dovrà essere acquisito il parere della menzionata commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge n. 1042/1969, che formulerà le proprie definitive valutazioni sugli aspetti economici relativamente alla prima tratta funzionale della linea A e che si pronunzierà in modo esaustivo sulla parte restante. Il progetto definitivo riporterà il quadro economico aggiornato redatto, entro il «limite di spesa» di cui alla delibera n. 107/2004, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici richiamati in premessa e tenendo conto anche delle considerazioni prospettate dalla suddetta commissione interministeriale: nell'eventualità che detti approfondimenti si concludano con ipotesi di modifiche progettuali e/o incidano sul costo, il progetto definitivo sarà corredato da un'ulteriore versione di piano economico-finanziario analitico, anche in considerazione dei possibili riflessi delle modifiche sui volumi di traffico attesi.

Nell'ambito del tetto massimo di cui al punto precedente, il contributo verrà determinato in relazione al costo dell'opera così quantificato e in relazione alle risultanze delle verifiche domandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialità di risparmio dell'intervento in questione e dell'intervento «Trasporto rapido costiero di Rimini».

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, nell'occasione, a precisare la fonte di copertura dell'eventuale costo residuo dell'infrastruttura. La copertura del costo di fornitura del materiale rotabile sarà esaminata nella citata sede di approvazione del progetto definitivo.

1.3. La somma della quota annua di contributo definitivamente assegnata all'intervento in questione a valere sul terzo limite di impegno e della quota che sarà assegnata al «Trasporto rapido costiero di Rimini» non potrà superare l'importo annuo di 18.748.000 euro.

1.4. Resta fermo che il finanziamento da assegnare agli altri subinterventi riconducibili alla voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» non potranno superare il differenziale tra il contributo definitivamente assegnato all'opera in oggetto e l'importo totale previsto nella delibera n. 121/2001 a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, salva compensazione con altro intervento della regione interessata.

1.5. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP definitivo delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Disposizioni procedurali.

Il progetto definitivo del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» sarà trasmesso entro il 31 dicembre 2005 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà a sottoporlo a questo Comitato entro il 30 aprile 2006.

La consegna delle attività e dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di approvazione del suddetto progetto definitivo da parte di questo Comitato.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6

06A00645

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS. (Deliberazione n. 70/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere emanate in materia da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana», per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 67, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare della linea 1 della «Metro leggero automatico di Bologna», per un costo complessivo di 431,829 Meuro, assegnando un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, con la quale la Corte costituzionale ha annullato la richiamata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86, con la quale questo Comitato — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002 — ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», rinviando — su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche anche in considerazione della previsione degli approfondimenti tecnici richiesti dalla regione Emilia-Romagna, che ha — tra l'altro — prospettato la possibile eliminazione della deviazione per l'aeroporto e alcune rettifiche di tracciato;

Considerato che i fondi assegnati alla metro di Bologna a valere sulle risorse destinate all'attuazione del programma, a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003, si sono resi disponibili;

Considerato che — con nota 21 aprile 2005, n. 203 — il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di inserire all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato la trattazione delle richieste di finanziamento rinviate nella riunione del 20 dicembre 2004, tra cui ha annoverato le proposte di finanziamento della metropolitana di Parma e dell'intervento di Rimini;

Considerato che il costo dell'intervento relativo a Rimini, prima quantificato nel progetto preliminare in 93.375.873,58 euro (di cui 70.266.387,45 euro per lavori a base d'appalto e fornitura di quindici unità di trazione), è stato ridimensionato, in fase istruttoria, in 92.961.800,41 euro a seguito delle osservazioni della citata Commissione *ex lege* n. 1042/1969 in merito all'entità delle voci «imprevisti impianti» e «spese tecniche pregresse»;

Considerato che detto importo è stato quindi individuato quale limite di spesa nella menzionata delibera n. 86/2004 ed è comprensivo della fornitura di quindici unità di trazione;

Considerato che — secondo l'accordo preliminare sottoscritto il 13 giugno 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti interessati (regione Emilia-Romagna, comune di Rimini, comune di Riccione e Agenzia TRAM) — la copertura finanziaria di detto costo è così ripartita:

regione Emilia-Romagna 7.746.853,49 euro;

comune di Rimini 20.070.000,00 euro;

comune di Riccione 3.835.385,00 euro;

Agenzia TRAM 7.089.700,08 euro;

Considerato che lo schema di piano economico-finanziario allegato alla relazione istruttoria esaminata nella seduta del 20 dicembre 2004 e riferito al costo originario dell'opera presuppone che il 60% del costo stesso resti a carico dello Stato, quantificando detta quota in 56.026.000 euro;

Considerato che a seguito del rilevato ridimensionamento del detto costo dell'opera, il 60% da coprire con il contributo statale, è quantificabile in 54.218.861 euro;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota 27 ottobre 2004, si era espressa favorevolmente sulla sostenibilità del progetto, in relazione della circostanza che le fonti finanziarie sono rappresentate in misura prevalente da contributi pubblici in conto investimenti e in conto gestione, e considerato che, secondo le valutazioni allora espresse dall'unità tecnica finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'entità del contributo richiesto è da ritenere congrua;

Considerato che il codice CUP: D91H9800000000, riportato nella delibera n. 86/2004, è provvisorio;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

che nella riunione preparatoria dell'odierna seduta è emerso l'orientamento a finalizzare ad altre opere le risorse già assegnate alla metropolitana di Bologna a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e i fondi attribuiti a detto intervento a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n. 211, stante la diversità del progetto da ultimo sottoposto a questo Comitato rispetto a quello oggetto del finanziamento, con riserva di reperire altre fonti di copertura allorché il progetto revisionato dell'intervento in questione, attualmente all'esame istruttorio della «struttura tecnica di missione», verrà riproposto a questo Comitato stesso;

che in particolare, anche in relazione ai contatti al riguardo intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, nella citata riunione preparatoria si è convenuto sull'opportunità di proporre a questo Comitato di destinare le risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 agli altri interventi sopra ricordati interessanti il medesimo territorio regionale, contenendo peraltro le relative richieste di finanziamento entro l'importo resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003;

che nell'odierna seduta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone una riduzione di uguale importo nel finanziamento statale della metropolitana di Parma e del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero di Rimini Fiera-Cattolica», in modo da ricondurre il finanziamento complessivo nell'ambito delle menzionate disponibilità, e che, in particolare,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per quanto concerne il secondo intervento, propone di limitare il finanziamento statale a 42.856.861 euro, sottolineando che il differenziale rispetto all'originaria richiesta avanzata (11.362.000 euro) è ottenuto ipotizzando la fornitura di otto unità di trazione in luogo delle quindici originariamente previste (di cui due di riserva);

che il predetto Ministro, anche in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante della regione interessata sull'opportunità di correlare la riduzione del contributo statale alla dimensione finanziaria dei due interventi di cui sopra, provvederà comunque a verificare l'effettiva potenzialità tecnica di risparmio delle opere stesse, riservandosi di formulare proposte modificative delle odierne assegnazioni in sede di assegnazione definitiva;

Delibera:

1. Assegnazione programmatica di contributo.

1.1. All'intervento «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» è assegnato programmaticamente un contributo, in termini di volume di investimento, di 42.856.861 euro: l'onere relativo è imputato sul 3° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004.

1.2. Il contributo all'opera verrà definitivamente assegnato in sede di approvazione del progetto definitivo, che riporterà il quadro economico aggiornato redatto, entro il «limite di spesa» di cui alla delibera n. 86/2004, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici richiamati in premessa, e che, nell'eventualità che detti accertamenti tecnici si concludano con ipotesi di modifiche progettuali e/o incidano sul costo, sarà corredato da un piano economico-finanziario analitico aggiornato, anche in considerazione dei possibili riflessi delle modifiche sui volumi di traffico attesi.

L'entità definitiva del contributo verrà quantificata in relazione al costo dell'opera conseguente agli accertamenti di cui sopra ed ai contenuti dell'eventuale piano economico-finanziario aggiornato, nonché in relazione alle risultanze delle verifiche demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialità di risparmio dell'intervento in questione e della metropolitana di Parma.

1.3. La somma della quota annua di contributo quantificata ai sensi del punto 1.2 e della quota annua che verrà definitivamente assegnata alla metropolitana di Parma a valere sul medesimo limite di impegno di cui al punto 1.1 non potrà superare l'importo di 18.748.000 euro.

2. Disposizioni procedurali.

2.1. Il progetto definitivo del 1° stralcio funzionale del TRC dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre 2005 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà a sottoporlo a questo Comitato entro il 30 aprile 2006.

La consegna delle attività e dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di approvazione del suddetto progetto definitivo da parte di questo Comitato.

2.2. Entro il medesimo termine di cui al secondo comma del punto 2.1 il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP definitivo dell'intervento.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE:
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 7

06A00644

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 20 dicembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, prot. up/na/0011749 del 20 dicembre u.s. dell'ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che, in pari data, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota prot. 46/05 del 23 dicembre 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) ›Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 gennaio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A00598

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, per il giorno 19 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 7591 del 19 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 19 dicembre 2005, dalle ore 11,15 alle ore 12,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,15 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1797 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00519

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, per il giorno 20 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota prot. n. 7650 del 19 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 20 dicembre 2005, dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,15 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1796 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00518

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare e servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14463 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1805 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 16 dicembre 2005 nel seguente modo: dalle ore 8 alle ore 9 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00520

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14463 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Breno, nel giorno 16 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1803 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno, nel giorno 16 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00521

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14464 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 17 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1806 in data 29 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò, nel giorno 17 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00522

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, così come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale.

2. *Obiettivi.*

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, a persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di 3.861.400,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti:

persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

5. *Proponenti ed attuatori.*

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza. Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti attuatori debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate, in maniera specifica ed analitica, forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, che svolgono attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art. 18 del citato testo unico, gli stessi debbono essere iscritti, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

6. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 - tel. 0667792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. *Procedure di selezione.*

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera *e)*;

privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;

presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, o che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4, ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato.

9.2 Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2, tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacità organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno, eventualmente comprovata da idonea documentazione;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

11. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le buste contenenti le proposte (un originale più 2 copie) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - articolo 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, presso il Dipartimento per le pari opportunità, Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo Chigi n. 19 - Roma, 4º piano, stanza 4090.

ALLEGATO 1

Fac simile della domanda di candidatura

Progetti di Protezione sociale (in esecuzione dell'art.18 - D.Lgs. 286/98)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
Ragione Sociale: ....
Natura giuridica: ....
Indirizzo ....CAP.............
Tel. .... fax .... e-mail ………………………………
Codice fiscale ....

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'Avviso n. 7 del 20.01.2006.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto ....

Durata del Progetto **Mesi:**

Costo del Progetto:

Totale €. ....
di cui:
€. .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%)
€. .... a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza (30%)

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:
- non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri Enti Pubblici
- sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'Ente) .... per un importo di €. ...., o contributi privati da (indicare il soggetto) .... per un importo di €. ....
- è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'Ente).. per un importo di €......................................
- il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 6 del 24 gennaio 2005.
- è stato presentato altro progetto sul presente Avviso in qualità di partner (indicare quale)……………………………

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente)

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Altri Enti partecipanti al Progetto di cui al punto 5, comma 4, del presente Avviso

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un Ente pubblico locale nella misura indicata dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione del Testo Unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura e alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del Regolamento di attuazione del T.U. richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del Regolamento di attuazione del T.U. già menzionato, nel caso di soggetto proponente che non sia Ente locale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente.

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini di Legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

Modulo per la presentazione del progetto

Codice (da compilare da parte della Commissione)

Sezione 1: Dati generali del progetto

1.1 Titolo del progetto

1.2. Durata del Progetto

Mesi: |__|__|

1.3 Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 20 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione 2: Soggetti Partecipanti

2.1 Soggetto proponente
Nome:______________________________
Ragione Sociale: ______________________________

Sede Legale: ______________________________città: ______________
Indirizzo: ______________________________città: ______________CAP_____
Tel: ______________________
Fax: ______________________
E-mail: ______________________________

Codice Fiscale: ______________________Partita IVA. ______________________

Rappresentante Legale:______________________________
Cognome e Nome: ______________________________
Tel: ______________________

2.2 Eventuali soggetti attuatori

Nome:______________________________
Ragione Sociale: ______________________________

Sede Legale: ______________________________città: ______________
Indirizzo: ______________________________città: ______________CAP____
Tel: ______________________
Fax: ______________________
E-mail:
____

Codice Fiscale: ______________________ Partita IVA. ______________________

Rappresentante Legale:______________________________
Cognome e Nome: ______________________________
Tel: ______________________

(da ripetersi per ciascun Ente attuatore)

2.3 Altri soggetti partecipanti di cui al punto 5, comma 4, del presente Avviso

Nome:______________________________
Ragione Sociale: ______________________________

Sede Legale: ______________________________città: ______________
Indirizzo: ______________________________città: ______________CAP___
Tel: ______________________

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fax: ______________________________
E-mail:
____

Codice Fiscale: __________________________ Partita IVA. ____________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: _________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

Sezione 3: Descrizione del Progetto

3.1 Contesto Locale

Descrizione del territorio nel quale si rilevano fenomeni che includono interventi di protezione sociale, con possibilità di allegare documentazione che ne comprovi la diffusione a livello locale. *(max 10 righe)*

Descrizione dei fenomeni locali, attraverso cui i suddetti problemi si manifestano *(max 10 righe)*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quale contributo vuole offrire il seguente progetto alla soluzione dei suddetti problemi *(max 10 righe)*

3.2 Evidenze di efficacia dell'intervento proposto

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze :

- ricerche-azioni territoriali
- studi "ad hoc" settoriali
- esperienze precedenti
- altro (specificare)

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla *(max 10 righe)*

3.3 Obiettivi del progetto

Indicare gli obiettivi del progetto *(max 10 righe)*
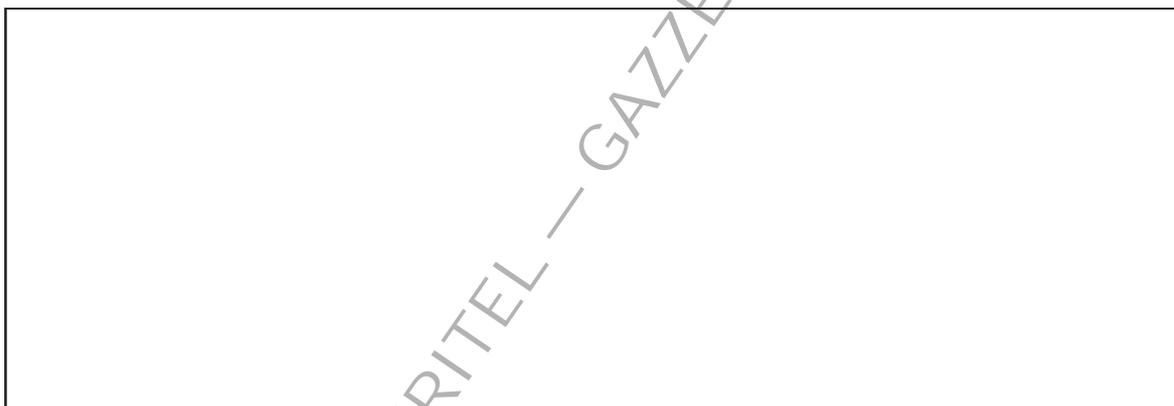
COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
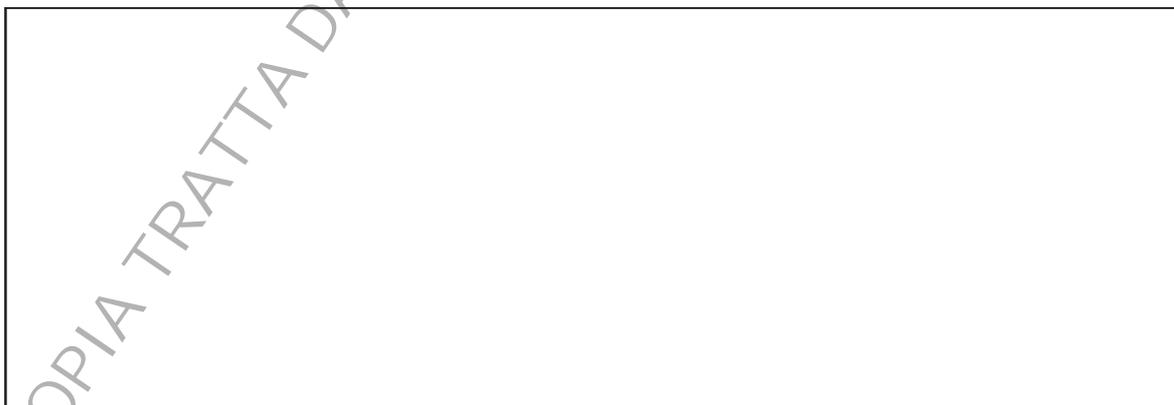
Sezione 4: Descrizione del piano di attività generale del Progetto

4.1 Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es. accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, etc.)

4.2 Indicare i gruppi bersaglio

Tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
Luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 Effetti attesi : definizione qualitativa

Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe)*

4.4 Effetti attesi: stima quantitativa

Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di vittime di sfruttamento...) *(max 10 righe)*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.5 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati *(max 10 righe)*
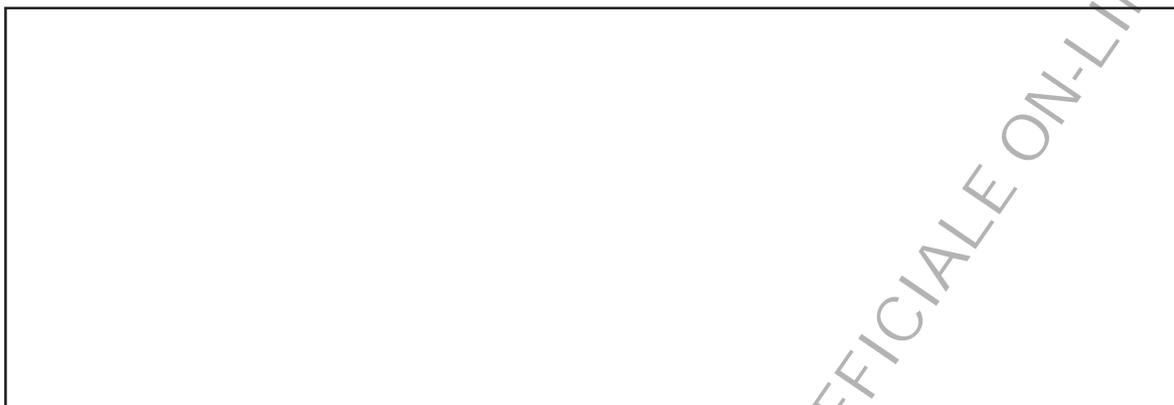
4.6 Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendo coinvolgere nella realizzazione del progetto *(max 10 righe)*
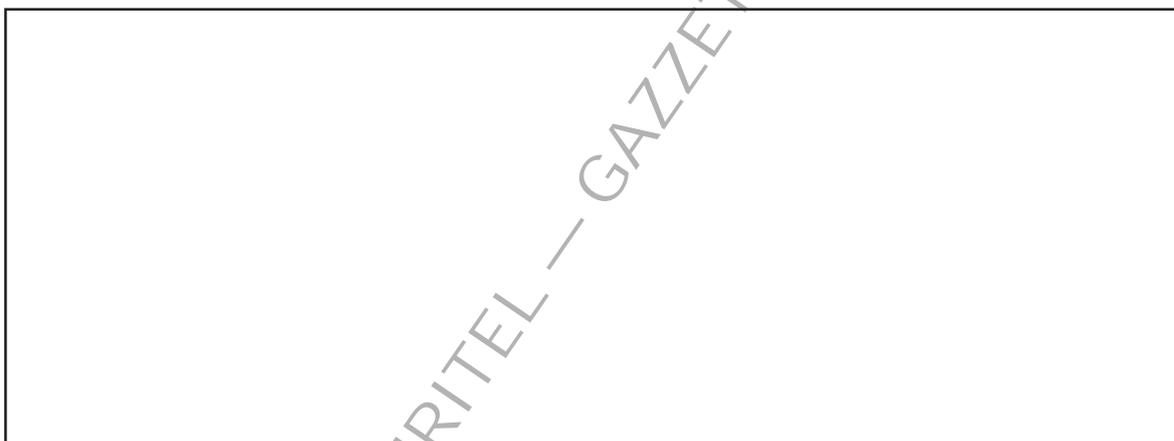
Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) *(max 10 righe)*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività:

	Qualifica	**Livello Formazione Specifico**	**Livello Formazione Interventi sulla tratta**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

5.3 Risorse strumentali e materiali *(max 10 righe)*

Sezione 6: Descrizione delle precedenti attività

6.1 Attività già svolte dall'Ente proponente nel settore specifico della tratta di persone a fini di sfruttamento; è possibile allegare eventuale documentazione inerente il numero delle persone assistite in precedenti progetti già finanziati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione 7: Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente: ______________________________

Voce di spesa

Personale

Voce	
Coordinamento	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale coordinamento
Consulenze/supervisioni	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale cons./superv.
Operatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
	Totale personale
Attrezzature (allegare preventivi)	
	Totale attrezzature
Spese di gestione	
Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione
Spese per inserimento socio-lavorativo	
Formazione pratica in impresa	
Borse lavoro	
Altro	
	Totale inserimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Spese di vitto, alloggio e trasporto

Totale pasti previsti	
Costo pasto unitario	
Costo unitario pernottamento	
Totale pernottamenti previsti	
Spese di trasporto	
	Totale vitto, alloggio e trasporto

Spese di produzione e divulgazione materiale

Totale materiale divulgativo

Voce di spesa
Altro (Specificare)
Indennità destinatari finali

Totale altro

RIEPILOGO: **Totale preventivo per singolo Ente**	
Personale	
Attrezzature	
Gestione	
Inserimento socio-lavorativo	
Vitto, alloggio e trasporto	
Produzione e divulgazione materiale	
Altro	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	

06A00704

COPIA TRATTA D

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'aggiornamento del Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di conserve vegetali stabilizzate mediante trattamenti termici, per quanto riguarda la denominazione di passata di pomodoro e i relativi riferimenti ai requisiti di legge «ANICAV» - Centro direzionale, viale della Costituzione - Isola F/3 - 80143 Napoli, fax 081/7347126.

Il suddetto documento è stato trasmesso alla Commissione europea.

06A00566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liqui-datore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

---

1. Società cooperativa «La Sicurezza Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), via Chiusura di Marta n. 14, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami in data 10 maggio 1983, repertorio n. 113644, raccolta n. 29836, posizione BUSC n. 1631/206819, codice fiscale n. 00876050733, R.E.A. n. 80240.

2. Società cooperativa «C.N.P.P.T. Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Marina di Ginosa (Taranto), via Pitagora, n. 19, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla in data 26 aprile 1979, reper-torio n. 323235, raccolta n. 14276, posizione BUSC n. 1289/169273, codice fiscale n. 00362530735, R.E.A. n. 68455.

3. Società cooperativa «D.M.D. 1996 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Gobetti n. 2, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti in data 4 ottobre 1996, repertorio n. 844, raccolta n. 113, posizione BUSC n. 2452/276115, codice fiscale n. 02111390734, R.E.A. n. 115060.

4. Società cooperativa «Il Comune Informa Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, corso Italia n. 83, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti in data 31 maggio 2001, reper-torio n. 34537, raccolta n. 3002, posizione BUSC n. 2939/304179, codice fiscale n. 02373150735, R.E.A. n. 141160.

5. Società cooperativa «Cooperativa Sociale Athena Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Plinio n. 87, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Pignatelli in data 23 novembre 1999, repertorio n. 22257, raccolta n. 2779, posizione BUSC n. 2679/290904, codice fiscale n. 02296300730, R.E.A. n. 135838.

06A00564

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato di rettifica ai riferimenti normativi riportati in calce al decreto 17 novembre 2005, n. 269, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate».

In calce ai riferimenti normativi al decreto citato in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005, alla pagina 23, è da intendersi riportata, per opportuna conoscenza, la seguente norma UNI 6579:

NORMA ITALIANA

Combustibili liquidi per usi termici industriali e civili
Classificazione e caratteristiche

UNI 6579

SETTEMBRE 2004

Liquid fuels for industrial and domestic thermal purposes
Classification and characteristics

Corretta il 21 ottobre 2004

CLASSIFICAZIONE ICS	75.160.20
SOMMARIO	La norma fornisce la classificazione e definisce i requisiti minimi per la conformità all'impiego dei combustibili liquidi, di origine petrolifera per usi termici industriali e civili.
RELAZIONI NAZIONALI	La presente norma è la revisione della UNI 6579:1998.
ORGANO COMPETENTE	CTI - Comitato Termotecnico Italiano
RATIFICA	Presidente dell'UNI, delibera del 22 luglio 2004

UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Battistotti Sassi, 11B
20133 Milano, Italia

© UNI - Milano
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PREMESSA

La presente norma è stata elaborata dal CTI, ente federato all'UNI.

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 17 giugno 2004.

Rispetto all'edizione precedente, sono state aggiornate le prescrizioni concernenti le gradazioni e gli intervalli di viscosità degli oli combustibili, il contenuto di zolfo, i metodi di prova e l'espressione delle unità di misura. Sono stati inoltre introdotti limiti per il contenuto di PCB e PCT.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione, per l'eventuale revisione della norma stessa.

INDICE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

INTRODUZIONE

L'aggiornamento della norma si è reso necessario a seguito dell'evoluzione del quadro legislativo nazionale vigente[1)] sugli argomenti trattati.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma fornisce la classificazione e definisce i requisiti minimi per la conformità all'impiego dei combustibili liquidi, di origine petrolifera per usi termici industriali e civili.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI 22056	Prodotti petroliferi e lubrificanti - Gasolio - Determinazione del contenuto di biodiesel
UNI EN 116	Combustibili per motori diesel e per impianti di riscaldamento domestico - Determinazione della temperatura limite di filtrabilità
UNI EN 12766-2	Prodotti petroliferi e oli usati - Determinazione dei PCB e prodotti similari - Calcolo del contenuto di PCB
UNI EN 13131	Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione del contenuto di nichel e vanadio - Metodo spettrometrico di assorbimento atomico
UNI EN 14078	Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione del contenuto di esteri metilici di acidi grassi (FAME) nei distillati medi - Metodo spettrometico a infrarossi
UNI EN 14213	Combustibili per riscaldamento - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 3104	Prodotti petroliferi - Liquidi trasparenti ed opachi - Determinazione della viscosità cinematica e calcolo della viscosità dinamica
UNI EN ISO 3170	Prodotti petroliferi liquidi - Campionamento manuale
UNI EN ISO 3171	Prodotti petroliferi liquidi - Campionamento automatico da tubazioni
UNI EN ISO 3405	Prodotti petroliferi - Determinazione delle caratteristiche di distillazione a pressione atmosferica
UNI EN ISO 3675	Petrolio greggio e prodotti petroliferi liquidi - Determinazione in laboratorio della massa volumica - Metodo con idrometro
UNI EN ISO 3735	Petrolio greggio e oli combustibili - Determinazione dei sedimenti - Metodo per estrazione
UNI EN ISO 4259	Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova
UNI EN ISO 6245	Prodotti petroliferi - Determinazione delle ceneri
UNI EN ISO 8754	Prodotti petroliferi - Determinazione del contenuto di zolfo - Metodo per fluorescenza a raggi X a dispersione di energia
UNI EN ISO 10370	Prodotti petroliferi - Determinazione del carbonio residuo - Metodo micro

1) Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".

UNI EN ISO 14596	Prodotti petroliferi - Determinazione del contenuto di zolfo - Spettrometria di fluorescenza a raggi X a dispersione di lunghezza d'onda
EN ISO 2719	Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO/FDIS 2719:2002)
ISO 3016	Petroleum products - Determination of pour point
ISO 3733	Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method
ISO 3734	Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
prEN 12766-3:2003	Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)

3 CAMPIONAMENTO

Il prelievo dei campioni da sottoporre a prova deve essere eseguito secondo le procedure di cui alla UNI EN ISO 3170 e alla UNI EN ISO 3171.

4 REQUISITI E METODI DI PROVA

4.1 Coloranti e traccianti

È consentito l'utilizzo di sostanze coloranti e traccianti secondo le norme di legge vigenti in materia.

4.2 Additivi

È consentito l'utilizzo di additivi per migliorare le prestazioni. Si raccomanda l'utilizzo di idonei additivi privi di effetti nocivi noti, in quantità appropriate.

4.3 Esteri metilici di acidi grassi (FAME)

È consentito l'utilizzo di esteri metilici di acidi grassi (FAME) in miscela con il gasolio o con gli oli combustibili. Il FAME utilizzato deve essere conforme alla UNI EN 14213.

4.4 Specifiche di applicabilità generale e metodi di prova relativi

Quando sottoposti a prova secondo i metodi indicati nel prospetto 1, i combustibili e le eventuali miscele con FAME (vedere punto 4.3) devono soddisfare i limiti indicati nel prospetto 1.

Nel caso in cui il contenuto di FAME nel gasolio e nell'olio combustibile sia maggiore del 10% (*v*/*v*) per la determinazione del contenuto di zolfo si deve utilizzare il metodo secondo la UNI EN ISO 14596.

Per la determinazione del contenuto di FAME in gasolio deve essere utilizzato il metodo secondo la UNI EN 14078, mentre nel caso delle miscele con olio combustibile deve essere utilizzato il metodo secondo la UNI 22056.

4.5 Precisione e controversie

Tutti i metodi di prova ai quali si fa riferimento nella presente norma includono dati di precisione conformi alla UNI EN ISO 4259. Per risolvere i casi di controversia devono essere utilizzate le procedure prescritte dalla UNI EN ISO 4259 e l'interpretazione dei risultati basata sulla precisione del metodo di prova.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prospetto 1 **Classificazione dei combustibili liquidi, limiti di specifica e metodi di prova**

Tipo di combustibile liquido		Cherosene	Gasolio	Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio										
				Fluidissimo BTZ		Fluido BTZ		Semifluido BTZ		Denso ATZ		Denso BTZ		Metodi di prova
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Caratteristica	Unità													
Punto di infiammabilità	°C	≥21	>55	>65		>65		>65		>65		>65		EN ISO 2719
Massa volumica a 15 °C	kg/m³	Da 770 a 830	Da 815 a 875											UNI EN ISO 3675
Viscosità														UNI EN ISO 3104
a 50 °C	mm²/s			<21,2		Da 21,2 a 37,4		Da 37,5 a 91,0		>91		>91		
a 50 °C	°E			<3,0		Da 3,0 a 5,0		Da 5,1 a 12,0		>12		>12		
a 40 °C	mm²/s		Da 2,0 a 7,4											
Distillato														UNI EN ISO 3405
a 150 °C	% (v/v)		≤2[1)]											
a 210 °C	% (v/v)	<90												
a 250 °C	% (v/v)	≥65	<65											
a 300 °C	% (v/v)			≤60		≤60		≤60		≤60		≤60		
a 350 °C	% (v/v)		≥85	<85		<85		<85		<85		<85		
Acqua e sedimenti	% (v/v)	≤0,05	≤0,05	≤0,5		≤1,0		≤1,0						ISO 3734
Acqua	% (v/v)									≤1,5		≤1,5		ISO 3733
Sedimenti	% (m/m)									≤0,5		≤0,5		UNI EN ISO 3735
Punto di filtrabilità a freddo	°C		≤0											UNI EN 116
Punto di scorrimento	°C		≤-6											ISO 3016
Zolfo	% (m/m)	≤0,2	≤0,2	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤0,3	≤1,0	≤3,0	≤4,0	≤0,3	≤1,0	UNI EN ISO 8754
Residuo carbonioso	% (m/m)			≤6	≤15	≤6	≤15	≤6	≤15	≤18		≤6	≤15	UNI EN ISO 10370
Nichel + Vanadio	mg/kg	≤15	≤15	≤50	≤180	≤50	≤180	≤50	≤180	≤230		≤50	≤180	UNI EN 13131
Ceneri	% (m/m)			≤ 0,05		≤ 0,10		≤ 0,15		≤ 0,20		≤ 0,20		UNI EN ISO 6245
PCB	mg/kg	<4	<4	<4		<4		<4		<4		<4		UNI EN 12766-2
PCT	mg/kg	<10	<10	<10		<10		<10		<10		<10		prEN 12766-3

1) Non è necessario quando il punto di infiammabilità è maggiore o uguale a 65 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prospetto 2 **Combustibili utilizzabili per tipologia di impianto (il segno X indica che il combustibile è utilizzabile)**

				Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio									
		Cherosene	Gasolio	Fluidissimo BTZ		Fluido BTZ		Semifluido BTZ		Denso ATZ		Denso BTZ	
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Impianti industriali	con potenza nominale complessiva ≤3 MW	X	X	X		X		X				X	
	con potenza nominale complessiva >3 MW	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	con potenza nominale, per singolo focolare non minore di 50 MW									X			
	nel luogo di produzione dell'olio combustibile									X			
	nei quali durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non minore del 60% con il prodotto ottenuto										X		
Impianti civili		X	X	X		X		X				X	

06A00601

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
M01AC02	Tenoxicam	30 unità 20 mg - uso orale

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
N06AB06	Sertralina	15 unità 100 mg - uso orale

06A00633

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ISVAP

Si comunica che è stato pubblicato sul sito Internet e nel bollettino dell'Istituto il regolamento, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

06A00602

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 novembre 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'"Istituto italiano di psicoterapia relazionale", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 25, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto, «Il capo del dipartimento: *Bernardi*», leggasi: «Il capo del dipartimento: *Rossi Bernardi*».

06A00597

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601018/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 2 3 *

€ 1,00